

dello scienziato; ed io sono ben lieto che l'onorevole Celli, che della scienza è onore, lo abbia rilevato.

So bene che molti tentativi vennero fatti per cercare di porre un argine a questi inconvenienti, e qualche cosa si è ottenuta, per esempio, per i venefizi. So pure che in altri paesi esiste un'istituzione alla quale io darei tutto il mio appoggio; ed è la istituzione di collegi di periti ufficiali, i quali soli debbono dare il verdetto della scienza nella materia dei processi penali.

Ma disgraziatamente nel nostro paese non siamo ancora vicini ad attuare questa istituzione che io credo un vero perfezionamento. Si può invece arrivare fin dove l'onorevole Celli accenna, cioè sino alla formazione di un Corpo di tecnici, i quali, per i loro studi speciali, abbiano una speciale idoneità, legalmente riconosciuta, ad esercitare le funzioni di periti.

Per me non è tutto quello che si possa desiderare, ma è certamente molto. Beninteso però che non credo si possa giungere a stabilire, come suggerirebbe l'onorevole Celli, che la perizia eseguita con questa forma e con queste garanzie venga ad acquistare il carattere di verità giuridica, perchè la perizia col nostro sistema non è mai che un'opinione, per quanto possa essere autorevolissima. È il giudice che deve giudicare del fatto e del diritto, ed al giudice spetta di dire l'ultima parola.

E questa, onorevole Celli, è una condizione necessaria nel dissenso delle opinioni umane.

Io che nella mia pratica mi sono trovato in molti giudizi, uno fra gli altri ne ricordo, nel quale almeno dodici luminari della scienza assistevano ad un dibattimento di grave importanza. Ebbene, in quella occasione, furono così numerose e diverse le opinioni manifestate, che proprio non sarebbe stato possibile immaginare, che a quel Collegio di periti si fosse attribuito il diritto di dire sì o no nella vertenza giudiziaria!

Dunque della proposta dell'onorev. Celli accetto tutto quello che è accettabile, secondo il sistema delle nostre leggi; e credo che se raggiungeremo questo intento avremo già fatto molto. Ma certo non faremo nulla se non ci aiuteranno i costumi giudiziari, i quali purtroppo hanno fatto deviare, e tristamente deviare l'ufficio della testimonianza della scienza davanti al magistrato.

Ha deviato così fortemente, che io dubito

assai che la forza del Governo e della magistratura possa riuscire a riportarlo sulla buona via, se non sarà, ripeto, aiutata dal verdetto, e dall'opinione unanime del paese.

Presidente. Non essendovi altre osservazioni, il capitolo 16 s'intenderà approvato in lire 4,500,000.

Capitolo 17. Pigionì (*Spese fisse*), lire 125,318. 28.

Capitolo 18. Spese relative all'amministrazione dei depositi giudiziari (*Spesa d'ordine*), lire 30,000.

Capitolo 18-bis. Indennità e compensi al personale straordinario addetto al servizio di vigilanza sugli archivi notarili, e spese varie per ispezione e controllo della contabilità relativa (Art. 90 della legge 25 maggio 1879, n. 4900) (*Spesa d'ordine*), lire 20,000.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ambrosoli.

Ambrosoli. Unisco la mia lode modesta a quella del relatore del bilancio, perchè l'onorevole ministro abbia voluto con una nota di variazione introdurre questo capitolo 18-bis, sopprimendo così non dirò una specie di capitoli di fondi segreti, ma un capitolo dove non penetrava che a stento il sindacato parlamentare.

Sono anche obbligato al ministro per la istituzione di questo capitolo, perchè mi porge l'occasione di poter fare molto brevemente e modestamente una raccomandazione, a proposito delle residenze notarili.

I colleghi sanno che la residenza notarile non fumai effettivamente regolata dalla legge. Intanto due successive furono le leggi che hanno voluto riordinare il notariato: quella del 29 luglio 1875 e l'altra del 6 aprile 1879.

Limitando il mio dire solo all'argomento mio, cioè alla residenza notarile, non è fuori luogo osservare come nella legge del 1875 all'articolo 23 si stabilì il termine di tre mesi, perchè il notaro nominato potesse raggiungere la sua residenza; essa dava facoltà al ministro di prolungare questo termine di altri tre mesi. Invece la legge del 1879 riconoscendo l'impossibilità di ottenere la rigorosa osservanza di questa prescrizione, portava i due termini a sei mesi.

All'articolo 27 della legge del 1875 sono, con minutezza forse eccessiva, disciplinate le domande dei congedi, di cui può fruire il notaio, per allontanarsi temporaneamente dalla sua residenza. Ma anche queste norme furono